

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'INDIVIDUAZIONE DELLA  
SITUAZIONE ECONOMICA  
EQUIVALENTE (I.S.E.E.)  
PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI  
SOCIALI AGEVOLATE**

**(Allegato alla deliberazione di C.C. n. 35 del 29/11/2001)**

## **ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni o ai servizi comunali agevolati, così come previsto dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive integrazioni di cui al D.Lgs. del 3 maggio 2000 n. 130 e DPCM 242 del 04/04/2001, pubblicato in data 26/06/2001.

## **ART. 2 INTEGRAZIONI:**

Le norme del presente regolamento vanno ad integrare:

1. Ogni altro regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, di cui l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
2. Ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti;
3. Le disposizioni previste dal D.Lgs. 109/98 e DPCM 221/99 e D.Lgs. 130/00 e DPCM 242/01.

## **ART. 3 PRESTAZIONI SOGGETTE AL PRESENTE REGOLAMENTO**

Il presente regolamento verrà applicato per la valutazione del diritto di accesso del servizio richiesto per stabilire le quote a carico dell'utenza relativamente ad ogni tipo di prestazione che prevede agevolazioni in base alla situazione economica del richiedente.

Per ogni servizio verranno previste norme e tabelle apposite.

Le disposizioni del presente regolamento non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 e dell'art. 438 del codice civile.

## **ART. 4 INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE**

La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata, con riferimento al nucleo familiare, combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati, nel rispetto della Tabella I allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, così come modificata dal D.Lgs. 130/00, secondo le modalità di seguito specificate e applicando gli eventuali fattori correttivi.

Ai fini del presente regolamento il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio n. 223 del 30/05/1989 e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 227 del 07/05/1999, e dai soggetti considerati a suo carico ai fini Irpef anche se non convivente.

Nello specifico:

- Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare che sarà composto dal richiedente medesimo e dai componenti la famiglia anagrafica.
- I soggetti a carico ai fini IRPEF, fanno parte del nucleo familiare della persona a cui sono a carico.

- I coniugi, con la stessa residenza, ma a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare (ossia costituiscono nucleo a sé stante);
- Il figlio minore di anni 18, fiscalmente a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.
- I minori non conviventi con i genitori ed in affidamento presso i terzi, fanno parte del nucleo familiare dell'affidatario.
- I minori in affidamento e collocati presso comunità fanno nucleo a sé stante.
- I coniugi non legalmente separati, ma che non hanno la stessa residenza, fanno parte dello stesso nucleo, salvo casi particolari:
  - quando uno dei coniugi è escluso dalla potestà sui figli;
  - nel caso di abbandono del coniuge, accertato dal Giudice o dalla Pubblica Autorità competente in materia di Servizi Sociali;
  - quando è stato richiesto scioglimento o cessazione del matrimonio in base all'art. 3 della L. 898/70;
- I soggetti che risultano fiscalmente a carico di più persone, si considerano del nucleo di:
  - della famiglia anagrafica con cui vive;
  - se non vive con alcuna delle persone alle quali risulta a carico, farà parte del nucleo del soggetto che, in base all'art. 433 del Codice Civile, è tenuto in modo prioritario agli alimenti; nel caso di più coobbligati dello stesso grado, verrà considerato del nucleo che versa gli alimenti in misura superiore.
- Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica (persone che convivono abitualmente per motivi di lavoro, studio assistenza, cura ecc..) sono considerati nuclei familiari a sé stanti, salvo debbano essere considerati nei nuclei del coniuge, della persona alla quale sono fiscalmente a carico. Se nella medesima convivenza fanno parte genitore e figlio minore quest'ultimo andrà a far parte del nucleo del genitore.

In deroga al comma precedente, ai sensi dell'art. 3 - comma 2 - del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, e successive modificazioni, limitatamente a particolari prestazioni sociali agevolate (ad esempio nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio - sanitaria, erogate al domicilio o in ambienti residenziali diurni o continuativi, per soggetti con handicap grave, accertato in base alla legge n. 104/92, o di età superiore ai 65 anni non autosufficienti accertati) l'Ente potrà assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare diversa (ad esempio, il nucleo familiare di riferimento potrà essere costituito dal solo richiedente), estratta comunque nell'ambito dei soggetti indicati nell'art. 1 - bis DPCM 4 aprile 2001, n. 242.

Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva di validità annuale. E' lasciata allo stesso la facoltà di presentare, prima della scadenza, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo ISEE.

Il Comune terrà conto della variazione dal mese successivo.

Il Comune potrà, a sua volta, richiedere una nuova dichiarazione quando intervengono rilevanti variazioni delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo ISEE.

## **ART. 5 MODALITA' DI CALCOLO DEL REDDITO**

Il reddito si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:

- a) il reddito complessivo ai fini IRPEF, quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata (Unico: Rigo RNI – 730: quadro calcolo IRPEF, Rigo 6), al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 del Codice Civile svolte anche in forma associata, dai soggetti produttore agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In mancanza di obblighi di dichiarazione dei redditi, vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione rilasciata dai soggetti erogatori. Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazione di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto (TFR) e le indennità equipollenti;
- b) il reddito di lavoro prestato nelle zone di frontiere ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- d) il reddito da attività finanziarie, determinato applicando il rendimento annuo e i titoli decennali del Tesoro (5,56% per l'anno 2000 variabile di anno in anno) al patrimonio mobiliare;
- e) le eventuali indennità di assistenza, di accompagnamento, ecc. e altri proventi monetari erogati da Enti pubblici o provvidenziali a favore dei componenti il nucleo familiare solo per stabilire la disponibilità economica dell'ospite delle R.S.A. e per l'eventuale integrazione della retta (es: vitalizi INAIL, pensioni ed assegni sociali, indennità civili, accompagnamenti pensioni di guerra ecc..)

## **ART. 6 FATTORI CORRETTIVI NEL CALCOLO DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)**

Dalla somma dei redditi familiari determinati come sopra (indicatore reddituale) si detrae l'ammontare del canone di locazione, fino ad un massimo di 10.000.000 (Euro 5164,56) (comprese le spese condominiali) qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto in locazione registrato.

## **ART. 7 MODALITA' DI CALCOLO DEL PATRIMONIO**

Il patrimonio si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo:

### **A) PATRIMONIO IMMOBILIARE**

Il valore dei fabbricati e dei terreni edificabili e agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31/12 dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato. Dal valore così determinato si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo, alla sessa data del 31 dicembre, per mutui contratti per i predetti fabbricati; in alternativa alla

detrazione per il debito residuo del mutuo, è detratto, se più favorevole, il valore dell'abitazione principale, come sopra definito, nel limite di £.100.000.000= (Euro 51.645,69). Se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni la detrazione si applica su una di tali abitazioni, individuata dal richiedente. Nel caso di possesso dell'abitazione principale in misura inferiore al 100% la detrazione sarà rapportata a detta quota.

## B) PER IL PATRIMONIO MOBILIARE

A fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 10:

- Depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva;
- Titoli di Stato, Obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui al punto 1;
- Azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmi italiani o esteri, per i quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui al punto 1;
- Partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per i quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art 9, ovvero in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili al netto di relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- Masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D.Lgs. n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione Nazionale per le società e la Borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui al punto 1;
- Altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore decorrente alla data di cui al punto 1, nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
- Imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate al punto 5;

Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia di 30.000.000 (Euro 15493,70).

L'importo così determinato (patrimonio immobiliare + patrimonio mobiliare) è moltiplicato per lo specifico coefficiente di 0,20.

## **ART. 8 PARAMETRI PER IL CALCOLO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE**

1. I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono i seguenti:

<i>Numero componenti il nucleo</i>	<i>Parametri</i>
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

2. I parametri sopraindicati sono maggiorati nel modo seguente:

- + 0,35 per ogni ulteriore componente;
  - + 0,20 in caso di presenza nel nucleo di un solo genitore e figli minore,
  - + 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 o d'invalidità superiore al 66%;
  - + 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o d'impresa. La maggiorazione spetta quando i genitori risultino titolari di reddito per almeno 6 mesi nel periodo afferente la dichiarazione sostitutiva. Spetta altresì al nucleo composto da un genitore ed un figlio minore, purchè il genitore dichiari un reddito di lavoro dipendente o d'impresa per almeno 6 mesi.
3. Il denominatore del rapporto che definisce l'indicatore della situazione economica equivalente è dato dal parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare, eventualmente incrementato dal parametro o parametri correttivi.

## **ART. 9 MODALITA' DI CALCOLO DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)**

L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione reddituale sommato all'indicatore della situazione patrimoniale e il parametro corrispondente della scala d'equivalenza di cui all'art. 8.

L'accesso ai servizi comunali e la partecipazione alla spesa da parte dei cittadini saranno regolati da fasce di valore ISEE che verranno stabilite per ogni servizio, in modo da assicurare l'esenzione o un trattamento agevolato ai nuclei familiari che versano in condizione economiche disagiate e con criterio di progressività per le altre situazioni. Sulla base di motivata relazione dei Servizi Sociali la Giunta potrà disporre , per singoli casi particolari trattamenti diversi da quelli tabellari.

Le fasce verranno stabilite dall'organo competente ed avranno una validità per un periodo sperimentale di 6 mesi. Decorso tale periodo raccolti i dati relativi all'incidenza sugli equilibri di bilancio e comparati con gli attuali livelli di spesa per la gestione dei servizi interessati, l'organo competente provvederà a formalizzare una proposta di definitiva delle fasce ISEE per la partecipazione dei cittadini alla spesa per l'accesso ai servizi socio educativi comunali.

## **ART. 10 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

La determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente è effettuata sulla base dei dati forniti mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2001, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti del nucleo familiare. La dichiarazione sostitutiva dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito per lo scopo dal Comune, che a sua volta tiene conto delle disposizioni ministeriali e avrà validità annuale.

Nella dichiarazione sostitutiva devono essere indicati tutti i valori utili alla determinazione della situazione reddituale, così come specificati nel presente regolamento e le informazioni necessarie all'applicazione delle detrazioni e delle franchigie spettanti.

Sono altresì da indicare i codici identificativi degli intermediari finanziari e degli altri soggetti con i quali sono intrattenuti rapporti di custodi amministrazione, deposito e gestione.

Nella predetta dichiarazione sostitutiva il richiedente attesta di essere a conoscenza che, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di Finanza presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.

Il Comune controllerà, anche a campione, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confronterà i dati patrimoniali e reddituali dichiarati dai soggetti ammessi alle presentazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. A tale scopo il Comune può stipulare convenzioni con il Ministero delle Finanze. La funzione di controllo è esercitata dal Responsabile del Settore a cui è richiesta la prestazione, nell'esercizio della quale può richiedere la documentazione necessarie a comprovare la situazione familiare, reddituale e patrimoniale. La dichiarazione va rappresentata al Comune al quale è richiesta la prestazione.

Il Comune rilascia, solo su richiesta dell'interessato un'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica equivalente.

Il dichiarante potrà presentare una nuova dichiarazione sostitutiva prima della scadenza in caso di variazione della propria situazione familiare e/o patrimoniale.

## **ART. 11 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda con specificato il servizio richiesto, dovrà essere presentata su un apposito modulo predisposto dal Comune unitamente alla dichiarazione sostitutiva.

Il richiedente dovrà altresì esprimere consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della Legge 31/12/1996 n. 675.

## **ART. 12 REVOCA DEI BENEFICI CONCESSI**

Nell'ambito dei controlli di cui sopra, il Comune adotterà i provvedimenti di competenza ai fini dell'eventuale revoca dei benefici concessi e della restituzione, di quanto eventualmente già erogato e non dovuto.

### **ART. 13 COMPETENZE**

Una volta accertato l'indicatore della situazione economica del richiedente, il Responsabile di Settore provvederà alla concessione della prestazione o agevolazione richiesta, dandone notizia all'interessato, previo accertamento della sussistenza di tutte le condizioni previste dalle norme regolanti il servizio richiesto.

### **ART. 14 NORME INTEGRATIVE**

Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalle Regione troveranno immediatamente applicazione ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate. In tali casi, in attesa della formale ed eventuale modifica del presente regolamento si applica la normativa sopra indicata.

### **ART. 15 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO**

Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della Legge 7/8/1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.